

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 282

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VALPIANA, NARDINI, RUSSO SPENA,
CAPELLI e EMPRIN GILARDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2006

Abrogazione dell’articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

ONOREVOLI SENATORI. – La previsione contenuta nell'articolo 1-*septies* del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, secondo cui «il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università», propone diverse questioni estremamente delicate.

Questo articolo, infatti, oltre a essere contrario alla Costituzione, alle direttive europee e alla normativa vigente in Italia, è in stridente contrasto con la legge «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» approvata definitivamente appena il 24 gennaio 2006 – legge 1° febbraio 2006, n. 43 –.

In dettaglio, l'articolo 1-*septies* presenta evidenti motivi di incostituzionalità in quanto contravviene alle norme legislative italiane sull'esercizio delle attività delle professioni sanitarie, materia in cui ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, allo Stato è demandata la determinazione dei principi, mentre spetta alle regioni la potestà legislativa di dettaglio; detta competenza è stata confermata, peraltro, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 25 novembre 2005. Percorso analogo si è seguito nel corso dell'approvazione del disegno di legge sulle professioni sanitarie

(atto Camera n. 6229) del 24 gennaio 2006 attraverso accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il predetto articolo 1-*septies* presenta, inoltre, forti motivi di contrasto con le disposizioni dell'Unione europea sulla formazione universitaria e sulla recente direttiva europea 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché forti contrasti con il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, articolo 2, comma 7, che fissa il profilo dei laureati in scienze motorie, non abilitandoli all'esercizio di attività sanitaria. Il corso di laurea in scienze motorie non è aderente al profilo professionale approvato dal decreto del Ministero della salute per la formazione dei fisioterapisti.

Con questo provvedimento, viene resa inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia, disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di dati regionali. Infine, di fatto, si finisce per affidare la salute dei cittadini a personale non sanitario.

L'unica possibile «equipollenza» dovrebbe prevedere il superamento del concorso di ammissione nell'ambito dei posti programmati; il riconoscimento di crediti formativi (come per qualsiasi altro corso di laurea con una qualche attinenza); tre anni di corso, per poter conseguire l'attestato di frequenza; l'esame finale di laurea abilitante alla professione, con la presenza in commissione di rappresentanti della professione.

Non si comprende quindi come un corso di laurea che non risponde a nessuno dei requisiti «europei» possa essere reso equipollente con la frequenza di un «idoneo corso

su paziente». La norma è quindi del tutto impropria e comunque il decreto ministeriale conseguente dovrebbe prescrivere il rispetto di tutti i requisiti considerati (superamento dell'esame d'ingresso nell'ambito di una programmazione, valutazione dei crediti formativi, frequenza e superamento del tirocinio triennale, superamento dell'esame di laurea abilitante). Solo se l'intero *curriculum* formativo del laureato in scienze motorie e quello del laureato in fisioterapia fossero identici, allora le due lauree sarebbero intercambiabili; ma se così fosse, non avrebbero ragione di esistere due diversi corsi di laurea, con due diversi *iter* formativi preposti alla formazione di due diversi professionisti: uno sanitario e uno non sanitario! Ne consegue che nessuna equipollenza è possibile, perché solo ed esclusivamente il conseguimento della laurea in fisioterapia, con tesi finale e discussione di tesi è abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista.

Infine, e ancora più sostanzialmente, l'articolo è estremamente contrario alla ragione, a ogni forma di logica e al più comune buon senso, perché delicata è la figura sanitaria professionale del fisioterapista in quanto dedicata a compiere una funzione particolarmente importante nella riabilitazione dei pazienti. Tutti noi sappiamo bene quanto possano intervenire in maniera estremamente benefica o, d'altra parte, pericolosamente negativa, sulla salute, una terapia riabilitativa corretta o una non corretta. Quindi, si tratta di una materia eminentemente sanitaria e che riguarda una figura professionale, quale quella del fisioterapista, della quale lo stesso parlamento, approvando la legge relativa all'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie non mediche, ha voluto riconoscere l'importanza creando addirittura un ordine professionale particolare. Per tutte queste ragioni proponiamo l'abrogazione dell'articolo 1-*septies*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.